



TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA

SECONDA CIVILE

Nel procedimento rubricato al n. r.g.v.g. **2628/2020** promossa da:

. (C.F. 80078750587), (AVV. CIMMINO ANTONIO);

RICORRENTE

contro

MAGNATERRA ROBERTO E MASSIMO SOC. SEMPLICE (C.F. 01343740427),

MASSIMO MAGNATERRA (C.F. MGNMSM69A08E690X),

CATIA GIACCHE' (C.F. GCCCTA66C69G157P),

ROBERTO MAGNATERRA (C.F. MGNRRT62A13G157M),

RESISTENTI

.L. (AVV. CLAUDIA GIANANGELI)

INTERVENUTO

Il Giudice dott.ssa Maria Letizia Mantovani,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23/02/2021,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Giova in limine osservare che è stata prevista la "cessazione di diritto" dell'efficacia degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore, ai sensi rispettivamente degli art. 11, comma 5, primo periodo, e 14-bis, comma 1, l. n. 3 del 2012, allorché non vengano eseguiti integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, determinati pagamenti "qualificati": quelli dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, soggetti ad una tutela c.d. rafforzata.

La revoca invece degli accordi e dei piani, può essere pronunciata, in base alle medesime disposizioni succitate, «se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori».

Diversamente deve essere richiesta al tribunale, con ricorso ex art. 737 ss. c.p.c. la risoluzione dell'accordo o del piano del consumatore.

In ordine alla cessazione - per i creditori - degli effetti dell'accordo di ristrutturazione sul presupposto giudizialmente accertato del mancato pagamento di altri crediti "qualificati": cioè dei crediti impignorabili; nonché dei crediti, di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, per tributi



costituenti risorse proprie dell'Unione europea, per l'imposta sul valore aggiunto e per le ritenute operate e non versate gli effetti che vengono meno sono quelli regolati dal comma 3 dell'art. 12.

In articolare dunque viene meno l'obbligatorietà dell'accordo omologato per tutti i creditori anteriori al momento di esecuzione della pubblicità della proposta e del decreto di ammissione alla procedura, di cui all'art. 10 comma 2; nonché il blocco alle iniziative esecutive da parte dei creditori con causa o titolo posteriore al suddetto momento.

Altra figura di risoluzione, è quella – di portata generale – per inadempimento o impossibilità sopravvenuta di esecuzione degli obblighi assunti in base all'accordo o al piano, la cui disciplina è mutata, con gli interventi della seconda metà del 2012, differenziandosi in guisa da tener conto della distinzione delle due procedure, accordi di composizione della crisi e piani del consumatore.

Con specifico riferimento agli accordi l'attuale art. 14, commi 2 ss., ricalca la disciplina originaria di cui all'art. 14, l. n. 3 del 2012, con una integrazione in punto di decadenza dal rimedio e di composizione del giudice del reclamo.

In particolare dunque la risoluzione può essere richiesta con ricorso al tribunale da ciascun creditore, «se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore» (art. 14, comma 2); il ricorso è proponibile a pena di decadenza «entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo» (comma 3); il decreto motivato – applicandosi al procedimento, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. c.p.c. – che pronuncia la risoluzione, lascia in ogni caso impregiudicati i diritti acquistati dai terzi in buona fede (comma 4), ed è reclamabile al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento (comma 5).

Infine va rammentato l'istituto della conversione giudiziale della procedura di composizione della crisi in procedura di liquidazione dei beni, in ipotesi di cessazione dell'efficacia dell'accordo o piano per vicende inattuative determinate da cause imputabili al debitore.

Detta conversione, ai sensi dell'art. 14-*quater*, è in particolare disposta dal giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori (oltre che nei casi di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti di omologazione del piano per frode del proponente) nelle ipotesi:

- di cessazione di diritto e di revoca d'ufficio dell'accordo di composizione o piano del consumatore nei già visti casi di cui agli artt. 11, comma 5, e 14-*bis*, comma 1, rispettivamente (quanto alla cessazione di diritto) per mancata esecuzione integrale entro novanta giorni dalle scadenze previste di determinati pagamenti qualificati e (quanto alla revoca d'ufficio) per compimento durante la procedura di atti diretti a frodare i creditori;
- nonché nelle ulteriori specifiche ipotesi risolutive del rimedio di composizione, consistenti nella risoluzione dell'accordo ai sensi dell'art. 14, commi 2 ss. (unica figura, in quanto dalla stessa legge n. 3 del 2012 così denominata, cui sembra riferirsi il testo in esame parlando di *risoluzione*, non invece allora anche alla "cessazione degli effetti" dell'accordo, di cui all'art. 12, comma 4) e nella cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 2, lettera b).



Sempre che si tratti, in tutti i casi sopra elencati, di fatti inattuativi determinati da cause imputabili al debitore.

Tanto premesso nella specie dal ricorso introduttivo del presente procedimento nonché dalla documentazione, anche integrativa, depositata dai creditori e di Ancona s.c.r.l. emerge l'inadempimento del debitore rispetto agli impegni di pagamento dei menzionati creditori in adempimento degli accordi di ristrutturazione dei debiti omologato.

In particolare dalla relazione inviata ai creditori dall'organismo di composizione della crisi avv. Fabiola Tombolini i piani omologati prevedevano il pagamento di crediti secondo l'ordine dei privilegi (prededuzioni e poi Classe I e successive a seguire) in rate semestrali con cadenza al 30.06 e 31.12 di ogni anno a partire dal giugno 2019.

Dalle dichiarazioni provenienti dall'INPS emerge come al momento di deposito del ricorso per la revoca degli effetti degli accordi di ristrutturazione emergono inadempienze in fase amministrativa per contributi previdenziali dall'anno 2018 all'anno 2020 per complessivi € 40.915,90 e non ci sono versamenti effettuati per il codice fiscale MGNRR62A13G157M successivamente a giugno 2019.

L'azienda ha inoltre inadempienze iscritte a ruolo presso Agenzia Entrate Riscossione per periodi fino all'anno 2017, per i quali i versamenti effettuati dopo giugno 2019 ammontano a € 7.271,16 (riscosso su carico) più € 184,99 (ulteriori somme), con residuo a debito pari a € 93.363,20.

Le esposte considerazioni giustificano la "cessazione di diritto" dell'efficacia degli accordi di composizione *de quibus*, ai sensi rispettivamente degli art. 11, comma 5, primo periodo, e 14-bis, comma 1, l. n. 3 del 2012, tenuto conto della prova della mancata integrale esecuzione, entro le scadenze indicate negli accordi omologati dei pagamenti "qualificati" in favore di INPS.

Quanto evidenziato giustifica la revoca degli effetti degli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati dal Tribunale di Ancona e rubricati ai nn. 6/2018 r.g.; 1/2019; 2/2019;3/2019 aventi ad oggetto la società semplice Magnaterra ed i soci Magnaterra Roberto; Magnaterra Massimo; Giacchè Catia.

In considerazione dell'espressa istanza da parte del creditore intervenuto (provincia di Ancona, intervenuto al fine di insistere per la revoca degli effetti degli accordi di ristrutturazione *de quibus* atteso l'inadempimento imputabile ai debitori, sussistono i presupposti per procedere alla conversione giudiziale della procedura di composizione della crisi in procedura di liquidazione dei beni, tenuto conto della cessazione dell'efficacia dell'accordo per vicende inattuative determinate da cause imputabili al debitore.

P.T.M.

Visti gli artt. 11, comma 5, primo periodo e 14-quater L. n. 3/2012;

DICHIARA la cessazione degli effetti degli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati dal Tribunale di Ancona e rubricati ai nn. 6/2018 r.g.; 1/2019; 2/2019;3/2019 aventi ad oggetto la società semplice Magnaterra ed i soci Magnaterra Roberto; Magnaterra Massimo; Giacchè Catia;

DISPONE la conversione degli accordi di ristrutturazione revocati in procedure di liquidazione del patrimonio nei confronti della società semplice Magnaterra ed i soci Magnaterra Roberto; Magnaterra Massimo; Giacchè Catia;



NOMINA quale liquidatore dei beni l'avv. Fabiola Tombolini con studio ad Ancona;

DISPONE che, sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE che a cura del Liquidatore il presente decreto sia pubblicato per estratto sul Registro delle Imprese e sul sito del Tribunale di Ancona e che siano trasmessi ai creditori indicati negli accordi di ristrutturazione revocati;

ORDINA la trascrizione del decreto, per i beni immobili e per i beni mobili registrati (ove esistenti) a cura del Liquidatore di eventuali beni mobili registrati o immobili che dovessero pervenire nel quadriennio al debitore;

ORDINA la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

Ancona, lì 12 marzo 2021

Il GD

Dr.ssa Maria Letizia Mantovani

